

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-576 del 07/02/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC (Imp. Via Sassuolo n. 68) FORMIGINE (MO). Rif. Prot. n. 1662/2018 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 31309/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-578 del 07/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC (Imp. Via Sassuolo n. 68) FORMIGINE (MO).

Rif. Prot. n. 1662/2018 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 31309/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC, avente sede legale in comune di Formigine (MO), v. Sassuolo n. 68, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Formigine (MO), v. Sassuolo n. 68, in data 16/6/2018 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/10/2018 con prot. n. 21110, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di verniciatura epossidica conto terzi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 14/3/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, il Sig. Remo Viappini, in qualità di legale rappresentante della ditta VI-MEC SNC, dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni di tecnico abilitato in acustica datata 11/6/2018;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Formigine, prot. n. 544 del 4/1/2019, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 25792 del 11/12/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC per l'impianto ubicato in comune di Formigine (MO), V. Sassuolo n. 68, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 14/3/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 7/2/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Formigine

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC (Imp. Via Sassuolo n. 68) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC, svolgente attività di verniciatura epossidica conto terzi, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Formigine (MO), v. Sassuolo n. 68.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/10/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Bruciatore tunnel sgrassaggio
2	Entrata tunnel sgrassaggio
3	Uscita tunnel sgrassaggio
4	Bruciatore tunnel fosfatazione
5	Entrata tunnel fosfatazione
6	Uscita tunnel fosfatazione
7	Bruciatore forno asciugatura
8	Entrata forno asciugatura
9	Uscita forno asciugatura
16	Bruciatore forno polimerizzazione
17	Bruciatore forno polimerizzazione
18	Entrata forno polimerizzazione
19	Uscita forno polimerizzazione

20	Sverniciatura telai
27	Sabbiatura a grappolo
34	Zona mediana tunnel sgrassaggio
35	Zona mediana tunnel fosfatazione
54	Cabina 3
55	sabbiatrice
56	Filtro verniciatura a polvere cabina n. 4
57	Forno preriscaldamento e polimerizzazione linea n. 4
58	Filtro verniciatura a polvere cabina n. 1

- lo spostamento, senza modifiche, dei punti di emissione n. 14 (Filtro verniciatura a polvere cabine n. 2), 28 (Ricambio aria forno linea n. 2) e 29 (Bruciatore forno linea n. 2);
- la installazione del nuovo punto di emissione n. 59 (filtro pulizia graniglia linea verniciatura n. 4);
- il seguente consumo di materie prime:

- sgrassante	1,5	t/anno
- fosfatante	2,5	t/anno
- polvere epossidica	300	t/anno
- microsfere in vetro e acciaio	2	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Formigine con prot. n. 544 del 4/1/2019, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 25792 del 11/2/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Formigine, v. Sassuolo n. 68, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - BRUCIATORE TUNNEL SGRASSAGGIO (480 KW)

portata massima	750	Nm ³ /h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ENTRATA TUNNEL SGRASSAGGIO

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - USCITA TUNNEL SGRASSAGGIO

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - BRUCIATORE TUNNEL FOSFATAZIONE (450 KW)

portata massima	750	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - ENTRATA TUNNEL FOSFATAZIONE

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - USCITA TUNNEL FOSFATAZIONE

portata massima	100	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (450 KW)

portata massima	850	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ENTRATA FORNO ASCIUGATURA

portata massima	8.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - USCITA FORNO ASCIUGATURA

portata massima	8.000	Nm3/h
altezza minima	14	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – FILTRO VERNICIATURA A POLVERE CABINA N. 1

portata massima	28.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE (523 KW)

portata massima	1.250	Nm3/h
altezza minima	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE

portata massima	1.250	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - ENTRATA FORNO POLIMERIZZAZIONE

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
-----------------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - SVERNICIATURA TELAI + 1 BRUCIATORE (840 KW)

portata massima	1.600	Nm3/h
altezza minima	14	m
durata	3	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: POSTCOMBUSTORE TERMICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - SABBIATURA A GRAPPOLO

portata massima	15.600	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - RICAMBIO ARIA FORNO LINEA 2

portata massima	300	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - BRUCIATORE FORNO LINEA 2 (140 KW)

portata massima	250	Nm3/h
altezza minima	14	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - ZONA MEDIANA TUNNEL SGRASSAGGIO

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na2O)	5	mg/Nmc
---------------------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - ZONA MEDIANA TUNNEL FOSFATAZIONE

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO4)	5	mg/Nmc
------------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - CABINA 3

portata massima	28.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - SABBIATRICE

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	6	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUOTIMENTO MECCANICO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 56 – FILTRO VERNICIATURA A POLVERE CABINA N. 4

portata massima	12.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 57 – FORNI PRERISCALDO E POLIMERIZZAZIONE LINEA N. 4 +
8 BRUCIATORI 120 KW e 20 BRUCIATORI DA 33 KW

portata massima	6.500	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 58 – FILTRO VERNICIATURA A POLVERE CABINA N. 1

portata massima	12.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 59 – FILTRO PULIZIA GRANIGLIA LINEA VERNICIATURA N. 4

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

Prescrizioni

I pezzi da sverniciare devono essere introdotti in camera di trattamento termico non prima che la sezione di post-combustione abbia raggiunto temperatura di 950° (E20).

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 59** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Combustore Termico:

- misuratore della temperatura in camera di combustione.

Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (es: forni ceramici, atomizzatori, ecc....) i sistemi di controllo suddetti devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il

percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC) UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 2, 3, 5, 6, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 28, 34, 35, 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC (Imp. Via Sassuolo n. 68) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. SNC svolgente attività di verniciatura di manufatti metallici conto terzi, attraverso l’applicazione di prodotti a polvere epossidica, è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Formigine, v. Sassuolo n. 68, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 1334 del 14/3/2017, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - emissioni in atmosfera descritte nella relazione previsionale di impatto acustico;
 - funzionamento dei compressori;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento esclusivamente diurno (06:00-22:00);
- la ditta è inserita all’interno di una classe V “Aree prevalentemente industriali” i cui limiti assoluti di immissione sono di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;

- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in:
 - R1, abitazione posta oltre il confine sud – est inserita attualmente in classe III destinata a trasformarsi in classe V;
 - R2, abitazione posta oltre il confine ovest inserita in classe V;
- la rumorosità prodotta dagli impianti esistenti e nuovi non determina il superamento dei limite di immissione assoluto e del limite differenziale previsto per il periodo diurno;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Distretto di Modena con atto protocollo n. 17956 del 28/9/2016;
- parere favorevole con prescrizioni, del Comune di Formigine al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 4608 del 28/02/2017;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di A.U.A., pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 21110, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale, si dichiara che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di Modifica di A.U.A. le nuove sorgenti non contribuiranno ad aumentare in modo significativo i livelli di rumore prodotti dalle attività della ditta, saranno quindi rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni di tecnico abilitato in acustica datata 11/6/2018;

Considerata pertanto l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 14/3/2017, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Formigine, via Sassuolo n. 68, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta VI-MEC DI VIAPPIANI ING. REMO & C. snc, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

4) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.